

AUTOCERTIFICAZIONE

(L. 15/68, L. 241/90, L. 127/97, DPR 403/98)

È sufficiente una semplice dichiarazione firmata e non autenticata per sostituire certificati e attestati relativi, tra l'altro, a:

1. dati anagrafici e stato civile (eventuale convalida di certificati scaduti);
2. titoli di studio;
3. qualifiche professionali;
4. situazione reddituale, fiscale ed economica;
5. posizione giuridica;
6. stato di disoccupazione;
7. posizione relativa agli effetti degli obblighi militari;
8. iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalle amministrazioni pubbliche e da associazioni e formazioni sociali.

È stato introdotto l'obbligo, anche per le scuole, di accettare esclusivamente l'autocertificazione (portata anche da un'altra persona o inviata) e non richiedere più certificati. La mancata accettazione di una dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri di ufficio, sanzionabile disciplinarmente. Le violazioni delle norme sull'autocertificazione sono prese in considerazione nella valutazione dell'attività dirigenziale (Circ. Min. Funzione Pubblica 4/98).

Le scuole sono tenute a verificare, con controlli a campione obbligatori, la veridicità delle dichiarazioni: se dal controllo dovesse emergere la loro non veridicità il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente acquisiti attraverso l'autocertificazione e l'amministrazione che ha ravvisato il falso ha l'obbligo di denunciare il reato.

